



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF176

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OGGETTO</b>       | <b>IL REGIME DELLA “<i>BRANCH EXEMPTION</i>”</b>   |
| <b>RIFERIMENTI</b>   | ART. 14, D. LGS. N. 147/2015; ART.162-168-TER, TUIR; PROV. ADE DEL 28.08.2017 N. 165138/2017 E RM 4/E/2018). |
| <b>CIRCOLARE DEL</b> | <b>04/10/2019</b>  |

Sintesi: il c.d. **regime della “branch exemption”**, introdotto dall’art. 14, D.Lgs.147/2015, a partire dal 2016, consente ai soggetti c.d. **multinazionali** di poter scegliere se far confluire in Italia utili e perdite conseguiti dalle proprie stabili organizzazioni estere o se invece differire, o annullare, tali effetti.

Qualora un’impresa residente abbia stabili organizzazioni

- che producono perdite costanti: potrebbe non risultare conveniente aderire a tale regime
- mentre in presenza di stabili organizzazioni che generano utili, soprattutto in paesi con un carico fiscale inferiore a quello domestico, l’opzione per la branch exemption risulta molto conveniente.

## IL REGIME DELLA *BRANCH EXEMPTION*

L’articolo 14, D.Lgs. n. 147/2015 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”) ha introdotto la c.d. “**branch exemption**”, ossia la possibilità per l’impresa italiana di **esercitare l’opzione per:**

- ⇒ **esentare utili**
- ⇒ **e perdite**


**attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.**



**N.B:** si tratta in sostanza della **facoltà di derogare al principio di tassazione mondiale** dei redditi prodotti con riconoscimento del credito d’imposta.

Le **modalità applicative del regime** sono state adottate con successivi documenti di prassi (Prov. AdE del 28.08.2017 n. 165138/2017 e RM 4/E/2018).

## OPZIONE *BRANCH EXEMPTION*



## CARATTERISTICHE DELL'OPZIONE

L’opzione:

- ⇒ è valida solo in presenza di una **stabile organizzazione estera** dell’impresa italiana, **in base alla specifica convenzione contro le doppie imposizioni** o alla **normativa interna** (art. 162 Tuir)

e deve essere:

- **irrevocabile**
- **immediata**, cioè va esercitata **al momento della costituzione della stabile organizzazione, con effetto dallo stesso periodo d'imposta;**
- **totalitaria**, cioè va esercitata con un principio **"all in all out"** e quindi per tutte le stabili organizzazione dell'impresa (lo scopo è quello di evitare arbitraggi fiscali)
- coinvolge tutti i risultati conseguiti dalla stabile organizzazione all'estero, sia positivi (utili) che negativi (perdite)
- **cessa** a seguito della **chiusura, anche per liquidazione o cessione**, di tutte le *branch*,



**Nota:** è stato possibile esercitarla per la prima volta **a partire dal periodo d'imposta 2016** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015). Per le stabili organizzazioni già esistenti a quest'ultima data, **l'opzione era ammessa entro il 2° periodo d'imposta successivo** (periodo d'imposta 2017) e con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio dell'opzione.

### L'OPZIONE NEL MODELLO REDDITI (QUADRO FC)

L'opzione va eseguita:

- ➔ nel modello Redditi, tramite la **compilazione del rigo RF130 del Mod. redditi SC**
- ➔ al momento della costituzione della stabile organizzazione

**con decorrenza dal periodo di imposta al quale la dichiarazione dei redditi si riferisce.**



**Irrevocabilità:** l'opzione è **irrevocabile**, ed è **preclusa la possibilità per l'impresa residente di tornare al regime ordinario** (Principio di diritto n. 13 del 28.11.2018).

Non è ammesso presentare una **dichiarazione integrativa** volta a ripristinare, con efficacia *ex tunc*, la modalità ordinaria di tassazione degli utili/perdite della *branch* estera, in quanto modifica di una dichiarazione di volontà.

In caso di opzione, la società residente:

- ⇒ **esclude dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all'estero** (tenuto conto che l'opzione è totalitaria);
- ⇒ la **somma algebrica** degli utili e delle perdite **risultante da tali rendiconti**, va riportata **nel quadro RF della dichiarazione "Redditi SC"** tra:
  - ✓ le **variazioni in aumento** (se negativa) nei **rigli RF31** (indicando il codice 45)
  - ✓ o tra le **variazioni in diminuzione** (se positiva) e **RF55** (riportando il codice 41).

Quindi:

- ➔ il **reddito della branch** va, quindi, sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso.
- ➔ la **perdita della branch** va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso.



**Nota:** per **ciascuna stabile organizzazione all'estero** va compilato **un distinto modulo del quadro RF**, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente).

#### Esempio 1


**Alfa S.r.l. con stabile organizzazione in Austria:** regola generale:

- pagamento delle imposte in Austria in relazione al reddito prodotto dalla S.O.
- quantificazione delle imposte in Italia assumendo il reddito complessivo (reddito prodotto in Italia + reddito attribuibile alla stabile organizzazione);
- scomputo dall'imposta italiana del credito d'imposta per le imposte pagate in Austria;

In presenza di **opzione per la branch exemption**:

- ✓ pagamento delle imposte in Austria, in relazione al reddito prodotto dalla S.O.
- ✓ quantificazione delle imposte in Italia assumendo il reddito prodotto in Italia (senza considerare quindi il reddito attribuibile alla stabile organizzazione).

### BRANCH EXEMPTION




In mancanza dell'opzione, essendo la S.O. all'estero un'articolazione della casa madre italiana, **a quest'ultima vengono automaticamente e immediatamente attribuiti i redditi** (o le perdite) della branch.

Così facendo, la tassazione dei redditi della stabile estera avviene con le **aliquote domestiche**, spesso più elevate (il credito per le imposte pagate all'estero è sempre fruibile).

**Alfa S.p.A.**, residente a Milano, ha n.3 **stabili organizzazioni** situate in 3 diversi Paesi:

- **branch 1 (Regno Unito):** la S.O., in piena fase di start up, **produrrà sicuramente perdite** per i prossimi 5 esercizi;
- **branch 2 (USA):** la S.O., in **piena fase di crescita economica**, per effetto di un **nuovo business, recentemente** sviluppato nel mercato di insediamento, produrrà **ingenti utili** nei prossimi 5 anni;
- **branch 3 (Singapore):** la S.O. è stata costituita nel mercato asiatico da diversi anni, ed **alterna risultati positivi e negativi** in funzione delle condizioni di mercato.



L'**opzione per l'esenzione** porterebbe un **grande risparmio fiscale** solo alla **SO in USA** ma, l'esercizio della stessa **deve riguardare tutte e tre le stabili organizzazioni**. Per aggirare l'**obbligo della totalità**, la casa madre Alfa S.p.A., decide di:

- ⇒ costituire una nuova società italiana (Beta S.r.l.), controllata al 100%, senza un'apparente **ragione economica**;
- ⇒ Beta S.r.l. costituisce una sua **SO in USA** (branch 4).

Esempio 2

Le **attività in precedenza svolte** dalla SO USA (branch 2), costituita in passato dalla casa madre italiana, vengono progressivamente concentrate sulla "new branch 4" la quale è destinata a **produrre in futuro utili di esercizio**. In questo caso

- l'opzione potrà essere esercitata dal nuovo soggetto residente in Italia (Beta S.r.l.) limitatamente alla propria SO USA
- aggirando, di fatto, il requisito della totalità dell'opzione.

La branch n. 2 rimarrà inattiva e la holding italiana non eserciterà alcuna opzione per l'esenzione.

Tale comportamento integra **profili di abuso del diritto**. Tali operazioni **non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria**, che **ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi** e tenuto conto di quanto **versato dal contribuente per effetto di dette operazioni**.

**TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI:** il reddito della *branch* esente non viene tassato in capo alla società residente, ma gli utili distribuiti ai soci vanno sottoposti a tassazione ordinaria in base alle regole degli artt. 47, 59 e 89 del Tuir.

### BRANCH EXEMPTION



### COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Come anticipato, per l'esercizio dell'opzione è sufficiente:

- iniziare a compilare il **rigo RF130** (da compilare anche per i periodi successivi)
- nell'ambito della dichiarazione a partire dalla quale l'opzione viene esercitata.

**Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti**

Art. 167, comma 8-quater

☐ Esimenti

**RF130**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Codice identificativo estero               | Codice Stato estero                        | Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente | Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente | Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  |  | ,00  | ,00  | ,00  |
| Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente | Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente | Perdita netta                              | Perdita netta ricevuta                     | Reddito imponibile                         |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
| ,00  | ,00  | ,00  | ,00  | ,00  |
| Perdita netta residua                      | Perdita netta residua trasferita           | Codice fiscale cedente                     |  |  |
| 11   | 12   | 13   |  |  |
| ,00  | ,00  |  |  |  |

**SO in paesi black list**

- ✓ "1": ex co. 5, lett. a), art. 167 TUIR
- ✓ "2": ex co. 5, lett. b), art. 167 TUIR;
- ✓ "3": ex co. 8-ter, art. 167 TUIR.

- ✓ "1", mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- ✓ "2", i **presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- **col. 1:** il **codice di identificazione fiscale della S.O.**, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione o, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;
- **colonna 2,** il **codice dello Stato o territorio estero**
- **col. da 3 a 7:** nel caso in cui la S.O. sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- **col. 8:** la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7.
- **col. 10:** il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- **col. 11:** la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica se positiva: col. 8 + col. 9 – col. 10;
- **col. 12:** l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa cessionaria a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.



**Nota:** le col. da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF63 e il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del quadro, per i motivi visti prima.

## BRANCH EXEMPTION E RITENUTE

### BRANCH EXEMPTION



## STABILE ORGANIZZAZIONE LOCALIZZATA IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA



**NOTA BENE-** Quando la **stabile organizzazione** è localizzata in **Stati/territori**

- ✓ **a fiscalità privilegiata** (anche speciale), individuati ai sensi dell'art. 167, co. 4, TUIR
  - ✓ o per i quali si applicano le disposizioni per le **CFC white list passive income** (art. 167, co. 8-bis Tuir)
- l'opzione si applica a condizione che ricorrano le **esimenti** per la disapplicazione della **CFC rule** (art. 167, co. 5, lett. a) e b) e co. 8-ter Tuir), e cioè se il soggetto residente in Italia dimostri, alternativamente, che:
- la società o un altro ente non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
  - dalle partecipazioni non **conseguono l'effetto di localizzare i redditi in territori a fiscalità privilegiata**.
  - che la medesima stabile organizzazione estera non sia una **struttura di puro artificio**, rendendo così operante l'esimente prevista dal successivo comma 8-ter.

**OPZIONE BRANCH EXEMPTION POSSIBILE**

| <b>CASO: BRANCH LOCALIZZATA IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA</b> |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  | Descrizione  | Norma                     |
| <b>BRANCH LOCALIZZATA IN:</b>                                      | STATI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA, ANCHE SPECIALE                                   | art. 167, co. 4, Tuir     |
|  | STATI O TERRITORI PER I QUALI SI APPLICANO LE <i>CFC WHITE LIST</i><br><i>PASSIVE INCOME</i> | art. 167, co. 8-bis, Tuir |

| <b>SOLO SE SONO DIMOSTRATE LE ESIMENTI (CFC RULE):</b> |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>ESIMENTI</b>  | ⇒ la società o un altro ente non residente svolge un'effettiva <b>attività industriale o commerciale</b> , come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento | art. 167, co. 5, lett.a) Tuir  |
|  | ⇒ dalle partecipazioni non consegue l' <b>effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata</b> .  | art. 167, co. 5, lett. b) Tuir |
|  | ⇒ che la medesima stabile organizzazione estera non sia una <b>struttura di puro artificio</b>  | art. 167, co. 8-ter, Tuir      |

**ADEMPIMENTI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

In tal caso, nel rigo RF130 occorre evidenziare la sussistenza delle esimenti di cui

- ✓ ai co. 5, lett. a) o b) dell'art. 167 Tuir
- ✓ o del co. 8-ter dell'art. 167 Tuir

compilando le rispettive caselle presenti nella sezione a sinistra del rigo, utilizzando i codici evidenziati in precedenza.